

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 dicembre 2012
— Repubblica francese/Parlamento europeo**

(Cause riunite C-237/11 e C-238/11) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Calendario delle sessioni plenarie del Parlamento europeo per gli anni 2012 e 2013 — Protocolli relativi alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organi, organismi e servizi dell'Unione europea)

(2013/C 38/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Pennera, N. Lorenz e E. Waldherr, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Ricorso per annullamento — Deliberazione del Parlamento europeo, del 9 marzo 2011, relativa al calendario delle sessioni del Parlamento per l'anno 2012 — Calendario che prevede lo svolgimento di due delle dodici sessioni plenarie mensili nel corso di una stessa settimana del mese di ottobre — Violazione dei protocolli n. 3 e n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Luogo di lavoro del Parlamento europeo

Dispositivo

- 1) *Le deliberazioni del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 relative al calendario delle sessioni del Parlamento per gli anni 2012 e 2013 sono annullate nella parte in cui non fissano dodici sessioni plenarie mensili a Strasburgo per gli anni 2012 e 2013.*
- 2) *Il Parlamento europeo è condannato alle spese.*
- 3) *Il Granducato di Lussemburgo sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l'Administration de l'emploi

(Causa C-379/11) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Aiuto all'assunzione dei lavoratori anziani disoccupati e dei lavoratori disoccupati di lunga durata — Requisito di iscrizione presso un ufficio di collocamento dell'Ufficio nazionale del lavoro — Requisito di residenza — Restrizione — Giustificazione)

(2013/C 38/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Caves Krier Frères SARL

Convenuto: Directeur de l'Administration de l'emploi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative — Interpretazione degli articoli 21 TFUE e 45 TFUE — Normativa nazionale che subordina il rimborso dei contributi previdenziali ai datori di lavoro del settore privato che assumono disoccupati di più di quarantacinque anni all'iscrizione di questi ultimi, da almeno un mese, presso un ufficio di collocamento dell'Ufficio nazionale del lavoro — Presupposto di iscrizione subordinato alla condizione della residenza — Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — Violazione del principio della parità di trattamento

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione ai datori di lavoro di un aiuto all'assunzione dei lavoratori disoccupati di età superiore a 45 anni alla condizione che il disoccupato assunto sia iscritto nel medesimo Stato membro come persona in cerca di occupazione, allorché un'iscrizione siffatta, il che spetta al giudice del rinvio verificare, è subordinata ad un requisito di residenza nel territorio nazionale.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.